

FINCANTIERI SI S.P.A.

Sede legale

Via Genova, 1

34121 Trieste - Italy

T +39 040 3193111

F +39 040 3192461

Sede Milano

Via Santa Radegonda, 8

20121 Milano - Italy

T +39 02 4544404

Sede Trieste

Passeggio Sant'Andrea, 6/A

34123 Trieste - Italy

Sede Venezia

Via Ausonia, 58

30015 Chioggia (VE) - Italy



Allegato Assicurazioni Coperture Assicurative per Appaltatori e/o Fornitori FINCANTIERI SI

1. Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità dell'Appaltatore e/o Fornitore a fronte del contratto di appalto e/o fornitura previsti dalla legge, gli stessi avranno l'obbligo di stipulare e mantenere valide per tutta la durata del contratto di appalto e/o fornitura le polizze assicurative indicate nel presente allegato, con primaria compagnia assicurativa registrata e/o autorizzata ad operare in Italia in base alla legislazione e regolamentazione assicurative in vigore.
2. Le polizze assicurative e i massimali di polizza richiesti nel presente allegato sono requisiti minimi e non costituiscono limiti di responsabilità per l'appaltatore e/o fornitore a fronte del contratto di appalto e/o fornitura. Salvo quanto diversamente stabilito nel contratto, l'appaltatore e/o fornitore saranno responsabili, manleveranno e terranno indenne Fincantieri SI e il Gruppo Fincantieri per ogni evento che non dovesse essere coperto dalle polizze dell'appaltatore e/o fornitore.
3. Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze dell'Appaltatore e/o Fornitore saranno a carico degli stessi.
4. Tutte le polizze richieste all'Appaltatore e/o Fornitore dovranno prevedere che le compagnie d'assicurazione rinuncino a ogni diritto di rivalsa nei confronti di Fincantieri SI, del Gruppo Fincantieri e dei suoi assicuratori, ad eccezione della polizza RC auto, nei limiti delle responsabilità assunte dall'appaltatore e/o fornitore nel contratto di appalto e/o fornitura.
5. Per tutta la durata del contratto di appalto e/o fornitura, le polizze dell'appaltatore e/o fornitore non potranno essere cancellate o modificate senza previa comunicazione scritta a Fincantieri SI (almeno 30 giorni prima di ogni modifica o cancellazione), fermo restando che le coperture e le condizioni assicurative indicate nel contratto di appalto e/o fornitura dovranno essere mantenute.
6. L'appaltatore e/o fornitore si obbligano a provvedere che i propri subappaltatori e/o subfornitori siano annoverati come assicurati addizionali nelle proprie polizze assicurative o che provvedano ad attivarne di adeguate alle attività oggetto del subappalto. Su richiesta di Fincantieri SI, l'appaltatore e/o fornitore forniranno alla stessa copia dei certificati assicurativi.
7. L'Appaltatore e/o Fornitore saranno responsabili, manleveranno e terranno indenni Fincantieri SI e il Gruppo Fincantieri da ogni conseguenza dannosa e onere, incluse le spese legali, che dovesse derivare, per qualunque ragione, da un mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte degli assicuratori dell'Appaltatore e/o Fornitore o dalla mancata stipula o mantenimento, da parte dell'Appaltatore e/o Fornitore, delle coperture assicurative richieste dal Contratto. Inoltre, in caso di mancata stipula o mantenimento, da parte dell'Appaltatore e/o Fornitore, delle coperture assicurative richieste dal Contratto, ferme restando tutte le responsabilità a carico degli stessi di fronte alla legge e a fronte del Contratto, Fincantieri SI si riserva il diritto di risolvere il Contratto.
8. Ferma restando la facoltà di Fincantieri SI di richiedere copia integrale delle polizze assicurative, l'Appaltatore e/o Fornitore invieranno a Fincantieri SI, 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, a fronte del contratto di appalto e al momento dell'avvenuta fornitura, copia dei certificati assicurativi che dovranno indicare per ogni copertura:
 - a) l'assicurato/gli assicurati;
 - b) la compagnia assicurativa;
 - c) la data di inizio e fine decorrenza;
 - d) i massimali di ogni polizza;
 - e) che le coperture assicurative sono conformi ai requisiti contrattuali ivi indicati;

- f) che le società assicurative presso cui l'appaltatore e/o fornitore hanno stipulato le polizze di assicurazione rinunciano ad azioni di rivalsa nei confronti di Fincantieri SI, del Gruppo Fincantieri e dei suoi assicuratori;
- g) conferma pagamento premio
9. Fincantieri SI non assume alcuna responsabilità per la correttezza delle polizze o dei certificati di polizza forniti dall'appaltatore e/o fornitore. La consegna delle polizze o dei certificati di polizza non è da intendersi come adempimento da parte dell'Appaltatore e/o Fornitore di tutti gli obblighi richiesti dal contratto di appalto e/o fornitura.
10. Nel rispetto dei requisiti indicati in questo Articolo, l'appaltatore e/o fornitore devono dare evidenza delle seguenti polizze:
- 10.1. **Per tutti gli appalti e/o forniture:**
- 10.1.1. **Polizza di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro ("RCO")** verso il personale dell'appaltatore e/o fornitore con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni) per evento e con un limite per persona infortunata non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione). Le richieste di risarcimento avanzate dal personale dell'appaltatore e/o fornitore nei confronti di Fincantieri SI o del Gruppo Fincantieri dovranno essere considerate come richieste nei confronti dell'appaltatore e indennizzate da tale polizza. La copertura assicurativa dovrà operare anche qualora il personale dell'appaltatore e/o fornitore si trovi all'estero o sia trasportato a bordo di mezzi di trasporto di Fincantieri SI e/o altre società del Gruppo e includere la garanzia per eventuali azioni di regresso avanzate dall'INAIL o da altro ente pubblico o privato che assicuri il personale dell'appaltatore e/o fornitore per infortuni, malattia e/o morte.
- 10.1.2. **Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ("RCT")** a copertura delle attività dell'Appaltatore e/o Fornitore a fronte del Contratto con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni) per evento con le seguenti estensioni e sottolimiti minimi:
- Danni da incendio: € 500.000 per sinistro
 - Interruzione attività di terzi (con Fincantieri spa e sue Controllate, diverse da Fincantieri SI, considerate terze parti): € 500.000 per sinistro/anno
 - Danni a cose su cui si eseguono i lavori: € 250.000 per sinistro
 - Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori/lavori presso terzi: min. € 250.000 per sinistro
 - Danni da movimentazione, carico/scarico (incluso oggetto movimentato/caricato/scaricato): min. € 250.000 per sinistro
 - Danni inquinamento: min € 250.000 per sinistro
 - Danni a cose in consegna e custodia: min. € 250 per sinistro
 - Estensione operatività a tutti i sub-appaltatori senza percentuale
 - Danni da circolazione con mezzi targati e non
 - RCT incrociata (a favore di Fincantieri spa e sue Controllate)

In caso di contratti di pura fornitura, quindi senza nessuna ulteriore attività, al fornitore è richiesta una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale di Euro 2.000.000 per sinistro/anno sulla base dei migliori standard di mercato.

Con riferimento alla polizza assicurativa RCT richiesta, per quanto concerne lavori in appalto presso gli stabilimenti e cantieri navali italiani, l'Appaltatore avrà facoltà di aderire alla "Convenzione Appaltatori Gruppo Fincantieri", per gli appalti presso altre ubicazioni il Committente potrà stipulare eventuali polizze di progetto in nome e per conto dell'appaltatore con ri-addebito pro-quota del relativo premio assicurativo.

- 10.2. In caso di attività di fornitura di qualsiasi prodotto e/o componente il cui valore sia superiore a Euro 500.000, una **Polizza di Responsabilità Civile Prodotto ("RCP")** con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni) per evento/anno con le seguenti estensioni e sottolimiti minimi:
- Danni da incendio: € 500.000 per sinistro
 - Interruzione attività di terzi: min. € 500.000 per sinistro/anno
- 10.3. Per ogni appalto e/o fornitura avente ad oggetto **attività di progettazione e similari** svolte per Fincantieri SI, una polizza **RC Professionale** a copertura "delle perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a FINCANTIERI SI, al Gruppo Fincantieri e a terze parti, per le quali sia civilmente responsabile, derivanti da un errore professionale (per negligenza, imprudenza o imperizia e per colpa grave) commesso dall'assicurato nell'espletamento della propria attività" con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) per evento e anno. Tale polizza RC Professionale dovrà includere le seguenti specifiche ed estensioni:
- 10.3.1. L'attività assicurata dichiarata in polizza dovrà essere congrua con la tipologia di attività professionale svolta nei confronti di Fincantieri SI, inclusa l'attività di progettazione in ambito navale
- 10.3.2.
- Danni a cose e persone quando il danno sia la diretta conseguenza di un errore od omissione professionale dell'Assicurato
 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto doloso dei dipendenti
 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei sub-appaltatori/liberi professionisti incaricati dall'Assicurato stesso
 - Facoltà di denuncia delle "circostanze di sinistro" da cui possa derivare un sinistro futuro
- 10.4. Nel caso in cui l'appaltatore e/o fornitore utilizzino autoveicoli nell'esecuzione del contratto di appalto, **Polizza di responsabilità civile autoveicoli ("RC auto")**, inclusa la responsabilità per danni ai passeggeri.
- 10.5. È facoltà dell'Appaltatore e/o fornitore dotarsi di una **polizza "attrezzature di cantiere"** a copertura dei danni e perdite parziali o totali di attrezzature, veicoli e mezzi di cantiere usati, di proprietà, noleggiati o comunque sotto custodia dell'appaltatore e/o fornitore per l'esecuzione dell'attività contrattuale con somme assicurate pari al valore di sostituzione (di mercato) delle attrezzature e dei mezzi di cui sopra;
- 10.6. Ogni ulteriore polizza assicurativa richiesta dalla legge.

